



COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 27 settembre 2018

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 25-26 settembre 2018 – Quinta giornata andata

Brescia-Palermo 2-1
Cittadella-Benevento 0-1
Cremonese-Cosenza 2-0
Foggia-Padova 2-1
Hellas Verona-Spezia 2-1
Livorno-Lecce 0-3
Perugia-Carpi 0-1
Pescara-Crotone 2-1
Salernitana-Ascoli 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 8

SERIE BKT

Gare del 25-26 settembre 2018 – Quinta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società **Ascoli, Crotone, Lecce, Palermo, Perugia, Pescara, Salernitana e Spezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi petardi e fumogeni e per aver lanciato sul terreno di giuoco un petardo che costringevano l'Arbitro, al 2° del secondo tempo, ad interrompere la gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MOKULU TEMBE Benjamin (Carpi)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BENALI Ahmad (Crotone)

PULZETTI Nico (Padova)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

AKPA AKPRO Jean Daniel D (Salernitana)

BIANCO Raffaele (Perugia)

BROSCO Riccardo (Ascoli)

CRIMI Marco (Spezia)
DJURIC Milan (Salernitana)
NDOJ Emanuele (Brescia)
SIEGA Nicholas (Cittadella)

PRIMA SANZIONE

ALBERTAZZI Michelangelo (Livorno)
ALEESAMI Haitam (Palermo)
BRUCCINI Mirko (Cosenza)
BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara)
CASARINI Federico (Ascoli)
COLOMBATTO Santiago (Hellas Verona)
CRIVELLO Roberto (Spezia)
FIRENZE Marco (Crotone)
GOLEMIC Vladimir (Crotone)
MARTINELLI Luca (Foggia)
PETRICCIONE Jacopo (Lecce)
PORCINO Antonio (Livorno)
RENZETTI Francesco (Cremonese)
SARNO Vincenzo (Padova)
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento)
TORREGROSSA Ernesto (Brescia)
VENUTI Lorenzo (Lecce)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

TERZI Claudio (Spezia)

SECONDA SANZIONE

ASENCIO MORAES Raul Jose (Benevento)

PRIMA SANZIONE

CAPELLI Daniele (Padova)
GALANO Cristian (Foggia)
KRAGL Oliver (Foggia)
LAVERONE Lorenzo (Ascoli)
SETTEMBRINI Andrea (Cittadella)
TONALI Sandro (Brescia)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VENTURATO Roberto (Cittadella): per avere, al 34° del secondo tempo, ripetutamente contestato l'operato arbitrale e rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CASTORI Fabrizio (Carpi): per avere, al 26° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

AMMENDA DI € 1.000,00

COCCIA Mariano (Salernitana): per avere, al 36° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un avversario.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al 19° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 SETTEMBRE 2018

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata

